



# COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 06-07-2018

**Oggetto: Sisma 2016. OCDPC n. 394/2016. Realizzazione delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel Comune di Arquata del Tronto (AP).Acquisizione aree al patrimonio indisponibile dell' Ente.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di luglio alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta

<b>PETRUCCI ALEANDRO</b>	<b>P</b>	<b>DE SANTIS MAURO</b>	<b>P</b>
<b>FRANCHI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>CAMACCI BERARDINO</b>	<b>P</b>
<b>ONESI SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>PALA DOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>PACI ANDREA</b>	<b>A</b>	<b>GABRIELLI LEONARDO</b>	<b>P</b>
<b>PACI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>SBERNOLA SABRINA</b>	<b>A</b>
<b>DE MARCO PIERGIORGIO</b>	<b>A</b>		

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n. 8

Totale assenti n. 3.

Assume la presidenza PETRUCCI ALEANDRO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO: Sisma 2016. OCDPC n. 394/2016. Realizzazione delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel Comune di Arquata del Tronto (AP). Acquisizione aree al patrimonio indisponibile dell'Ente.**

AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, crolli, interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;
- con D.P.C.M. 24 agosto 2016, è stata dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 sono stati definiti i soggetti attuatori nonché le strutture operative per la realizzazione:
  - a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
  - b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
  - c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- la gravità dell'evento e del suo impatto non ha reso possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie e con la stessa Ordinanza è stato stabilito che i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di specifiche motivazioni, alla realizzazione delle attività sopra indicate in deroga a diverse disposizioni normative; nel caso specifico agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 agosto 2016, n. 389 è stato stabilito che: "gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti."
- con deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, sono state individuate le prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016;
- si è reso subito necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, al comma 1, viene individuata la Regione Marche come soggetto attuatore per la realizzazione di Strutture Abitative di emergenza (S.A.E.) demandando, al comma 2, i Comuni alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni necessari per far fronte alle effettive esigenze e di comune accordo all'individuazione delle aree da destinare alle S.A.E.;
- tenuto conto del consistente numero di nuclei familiari che sono rimasti privi di abitazione e che devono ottenere un alloggio a seguito dei crolli e delle distruzioni verificatesi e nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita e per assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali soprattutto della popolazione residente, si è dato avvio alla ricognizione, dapprima, delle aree di proprietà comunale e successivamente, d'intesa con la Regione, a quelle di proprietà privata dislocate nelle varie Frazioni del Capoluogo ove realizzare dette S.A.E.;
- con Ordinanze Sindacali nn. 254 e 255 del 21.11.2016 (Borgo e Pescara) nn. 300, 301, 302 e 303 del 30.11.2016 (Faete, Piedilama, Pretare e Spelonga) e n. 161 del 21.02.2017 (Borgo 2), in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 6.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si è proceduto alla redazione dei verbali di costatazione e contestuale immissione in possesso delle aree per la realizzazione delle strutture emergenziali e di aggregazione, per la durata massima di mesi 60 (anni 5) ed in qualsiasi caso fino al venir meno dello stato di necessità;
- al momento in tutti i siti le strutture pianificate sono state ultimate e sono funzionanti;
- i ritardi, le lungaggini tecnico-burocratiche e la mappatura delle microzone ove sarà possibile la ricostruzione inducono a perfezionare l'occupazione temporanea d'urgenza decretata in occupazione definitiva preordinata all'esproprio;

- la Circolare del Capo Dipartimento Protezione Civile 16 gennaio 2017 ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indirizzi che si condividono:

Omissis .....Una particolare attenzione deve essere quindi prestata all'acquisizione delle aree di insediamento.

Innanzitutto va rammentato che, ai sensi dell'art.1 comma 2 della predetta Ordinanza 394, le aree destinate alle SAE debbono essere individuate "assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari".

Qualora non si riesca a individuare aree pubbliche e si debba ricorrere a aree private, laddove non venga prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico mediante provvedimenti ablativi, ma venga preferita, anche ai sensi dell'art. 3 comma 6 dell'OCDPC 394/2016, la locazione, corre l'obbligo di ricordare che, in applicazione dei principi che caratterizzano tale istituto, il bene, al termine del contratto, deve essere restituito al proprietario nelle condizioni di fatto e di diritto che aveva in precedenza. Ciò significa che il territorio trasformato, ed eventualmente arricchito da opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza, andrebbe ricondotto in pristino, con spese così ingenti da far apparire la procedura sin d'ora contrastante - nonostante le economie che potrebbero ricavarci dalla locazione rispetto all'acquisizione in proprietà - con i generali principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del già richiamato principio di economicità. Risulta pertanto evidente che, in tali casi, sia opportuno procedere all'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico.

Omissis ....

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) ha stabilito definitivamente le modalità di assegnazione ai Comuni delle strutture emergenziali, compresa la responsabilità del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio;
- gli studi di micro zonizzazione in corso stanno individuando le aree dove sarà possibile effettuare in sicurezza la ricostruzione o individuare nuove zone da edificare in armonia con le caratteristiche urbanistico-ambientali del territorio comunale. L'ordine di priorità che questa Amministrazione ha dall'inizio sostenuto è quella di favorire il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni danneggiate e rese inagibili dal sisma, assicurare la ripresa socio-economica del territorio, promuovere la riqualificazione dell'abitato anche attraverso la ridefinizione degli spazi pubblici. Al fine di perseguire tali obiettivi, sono stati individuati degli indirizzi per l'attuazione dello strumento urbanistico che dovrà essere adottato e potranno essere rimodulati e/o implementati mediante specifici provvedimenti amministrativi, ai sensi delle vigenti norme di legge;
- per i motivi sopra esposti ed in considerazione della tempistica per porre in essere la programmazione evidenziata, si ritiene indispensabile procedere ad acquisire definitivamente al patrimonio indisponibile dell'Ente le aree sin qui occupate temporaneamente con le Ordinanze sopra richiamate. Di pari passo dovrà essere perfezionato il procedimento di aggiornamento dello strumento urbanistico comunale per le porzioni di terreno occupate dalle strutture emergenziali, di

aggregazione, destinate all'edilizia scolastica ed al culto.

- i costi di ripristino delle condizioni iniziali delle aree occupate per le strutture emergenziali non sono previsti in alcun documento di programmazione e rendicontazione e, nel momento in cui si decidesse di realizzarli avrebbero dei costi onerosissimi ed in alcuni casi sarebbero impossibili da realizzare;
- con l'ultima Ordinanza sindacale emessa, n. 116 del 17.04.2018, si è preso atto delle problematiche da ultimo esposte ed è stato deciso di procedere all'occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio per alcune aree site in località Piedilama;
- in analogia alle procedure attivate da altri Comuni all'interno dell'area cratere della stessa Regione Marche, si ritiene quindi di procedere alla variazione dell'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze sopra specificate all'occupazione definitiva preordinata all'esproprio;
- di pari passo si procederà, per le aree di cui alle Ordinanze sindacali, ad aggiornare lo strumento urbanistico comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

Richiamato, in particolare, l'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) dell'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata all'art. 1 dell'Ordinanza n. 408/2016, che testualmente recita:

*1. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;*

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato di giorni 180 (e quindi fino al 27 agosto 2018) lo stato d'emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

RICORDATO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 389/2016, recita: "gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti."

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Rilevata la necessità di provvedere in merito;

SI PROPONE, PERTANTO, DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze Sindacali nn. 254 e 255 del 21.11.2016 (Borgo e Pescara) nn. 300, 301, 302 e 303 del 30.11.2016 (Faete, Piedilama, Pretare e Spelonga) e n. 161 del 21.02.2017 (Borgo 2), emesse in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si intende finalizzata all'esproprio definitivo;
- 2) che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 le Ordinanze sopra specificate, costituiscono variante al vigente P.R.G. comunale;
- 3) in base ad idoneo rilievo topografico, in corso di restituzione, verranno individuate le aree che saranno oggetto di espropriazione definitiva e destinate nel vigente strumento urbanistico in "zona F - destinate all'esigenze di protezione civile";
- 4) di dare atto che con successiva Ordinanza sindacale verranno esattamente definite le aree oggetto di esproprio e le relative indennità spettanti agli aventi diritto (indennità di occupazione temporanea ed indennità d'esproprio);
- 5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente comunale a procedere alla comunicazione del presente provvedimento ed alla notifica degli atti conseguenti a quanti aventi diritto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 così come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, a quello della Provincia di Ascoli Piceno, sul B.U.R. della Regione Marche e su un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- 6) che gli interessati alla procedura che condividono le indennità proposte potranno comunicare a questo Ente, in modo irrevocabile, il loro assenso che deve pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di avvenuta notifica o della piena conoscenza del provvedimento che stabilirà l'ammontare delle indennità spettanti;
- 7) che al proprietario/i che abbia/no condiviso la determinazione delle indennità proposta è riconosciuto il pagamento diretto dell'indennità, previa autocertificazione della piena e libera proprietà dei beni. Se non condivide / condividono la determinazione della misura della indennità proposta, l'interessato / gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
- 8) che il pagamento delle indennità (d'esproprio e di occupazione temporanea) condivise avverrà in unica soluzione una volta acclamate le esatte superfici di terreno effettivamente occupate e successivamente espropriate;
- 9) che in assenza dell'istanza del proprietario / dei proprietari, questo Ente procederà al deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e chiederà la

determinazione dell'indennità definitiva di esproprio alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;

- 10) che contro la determinazione dell'indennità d'esproprio da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica;
- 11) che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione;
- 12) che l'onere finanziario per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nella contabilità speciale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016
- 13) di dichiarare con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs.vo 267/2000.

**OGGETTO:** Sisma 2016. OCDPC n. 394/2016. Realizzazione delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel Comune di Arquata del Tronto (AP). Acquisizione aree al patrimonio indisponibile dell'Ente.

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:**

Arquata del Tronto, 30/06/2018

Parere di regolarità di tecnica: favorevole  
Il Responsabile del servizio Territorio e Ambiente  
*Geom. Mauro Fiori*

Arquata del Tronto, 30/06/2018

Parere di regolarità contabile: favorevole  
Il Responsabile dell'ufficio Finanziario  
*Dott. Sassù Giovanni*

---

Arquata del Tronto, 30/06/2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa  
Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Serafina Camastra*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione effettuata dal responsabile geom. Mauro Fiori

Dato atto che la questione di cui trattasi è stata già disposta in sede di approvazione della Variazione di bilancio;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Rilevata la necessità di provvedere in merito;

PRESENTI:8

FAVOREVOLI:8

ASTENUTI:/

CONTRARI:/

CON VOTI favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge:

## **DELIBERA**

- 1) con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze Sindacali nn. 254 e 255 del 21.11.2016 (Borgo e Pescara) nn. 300, 301, 302 e 303 del 30.11.2016 (Faete, Piedilama, Pretare e Spelonga) e n. 161 del 21.02.2017 (Borgo 2), emesse in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si intende finalizzata all'esproprio definitivo;
- 2) che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 le Ordinanze sopra specificate, costituiscono variante al vigente P.R.G. comunale;
- 3) in base ad idoneo rilievo topografico, in corso di restituzione, verranno individuate le aree che saranno oggetto di espropriazione definitiva e destinate nel vigente strumento urbanistico in "zona F - destinate all'esigenze di protezione civile";
- 4) di dare atto che con successiva Ordinanza sindacale verranno esattamente definite le aree oggetto di esproprio e le relative indennità spettanti agli aventi diritto (indennità di occupazione temporanea ed indennità d'esproprio);
- 5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente comunale a procedere alla comunicazione del presente provvedimento ed alla notifica degli atti conseguenti a quanti aventi diritto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 così come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, a quello della Provincia di Ascoli Piceno, sul B.U.R. della Regione Marche e su un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- 6) che gli interessati alla procedura che condividono le indennità proposte potranno comunicare a questo Ente, in modo irrevocabile, il loro assenso che deve pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di avvenuta notifica o della piena conoscenza del provvedimento che stabilirà l'ammontare delle indennità spettanti;
- 7) che al proprietario/i che abbia/no condiviso la determinazione delle indennità proposta è riconosciuto il pagamento diretto dell'indennità, previa autocertificazione della piena e libera proprietà dei beni. Se non condivide / condividono la determinazione della misura della indennità proposta, l'interessato / gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
- 8) che il pagamento delle indennità (d'esproprio e di occupazione temporanea) condivise avverrà in unica soluzione una volta acclamate le esatte superfici di terreno effettivamente occupate e successivamente espropriate;
- 9) che in assenza dell'istanza del proprietario / dei proprietari, questo Ente procederà al deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e chiederà la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;

- 10) che contro la determinazione dell'indennità d'esproprio da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica;
- 11) che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione;
- 12) che l'onere finanziario per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nella contabilità speciale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016.

Infine, stante l'urgenza di dare applicazione alle disposizioni in parola, con successiva votazione:

PRESENTI:8

FAVOREVOLI:8

ASTENUTI: /

CONTRARI: /

### **IL CONSIGLIO COMUNALE,**

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs.vo 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

---

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
Dott.Villonio Tommaso Daniele

li,

Petrucci Martina

---

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 11-07-2018 al 26-07-2018 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva [ ]
- è divenuta esecutiva il giorno                      a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .  
Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
Dott.Villonio Tommaso Daniele  
Petrucci Martina

**NOTE**